



## COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: [montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net)

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)  
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per  
la qualità certificato

Settore IV Servizio COMMERCIO  
Responsabile del procedimento: BEVILACQUA PAOLO  
Tel: 0444705723  
Fax: 0444694888  
Rif.prot. in entrata  
Reg. Generale Nr. 263

Montecchio Maggiore, 18-06-2012

Oggetto:

CONFERMA ABROGAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA PER TALUNE TIPOLOGIE DI CENTRI ESTETICI

### IL SINDACO

**DATO ATTO** che con propria ordinanza n. 341 R.G. del 9.12.2011 è stato abolito in via sperimentale l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per i centri di estetica, limitatamente a quelle attività, quali ad esempio i centri sauna, i centri abbronzatura e simili, che non richiedano un intervento manuale dell'operatore sul corpo del cliente;

**RICORDATO** che tale provvedimento è stato adottato sulla base delle seguenti considerazioni di pubblico interesse:

- è in atto, a livello legislativo nazionale e regionale, anche sulla spinta di direttive promananti dall'UE, un'evoluzione verso una crescente liberalizzazione degli orari e delle aperture delle attività economiche ancora soggette a regolazione pubblica;
- le dinamiche sociali, lavorative e familiari dei nostri giorni fanno sì che, a volte, gli unici giorni in cui le persone possono trovare il tempo per dedicarsi alla cura del proprio corpo e del suo benessere, sono proprio le domeniche e/o i giorni festivi;
- nel territorio della nostra provincia è riscontrabile e palese un'oggettiva, e non giustificata, sperequazione, ad esempio, tra i centri sauna ed i centri abbronzatura che svolgono esclusivamente tale attività, in sé rientrante della disciplina dell'estetica, e che quindi sarebbero obbligati alla chiusura domenicale e festiva, e le medesime attività che, quando sono invece collegate, come servizi complementari ed accessori, a palestre, piscine, centri sportivi e strutture similari aperti la domenica e i giorni festivi, usufruiscono, di fatto, della possibilità di operare anche in tale giorni;

**PRECISATO** che il punto 5) del dispositivo della citata ordinanza sindacale n. 341/2011, sanciva che *"la presente ordinanza riveste carattere sperimentale; pertanto, decorso un periodo minimo di 6 mesi di applicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutarne i concreti effetti, ed, eventualmente, di confermarla, modificarla od annullarla, sempre sulla base della valutazione del preminente interesse pubblico"*;

**RITENUTO** pertanto, decorso il periodo di 6 mesi di applicazione dell'ordinanza, confermarne l'efficacia, valutato che la stessa ha prodotto effetti positivi e che non si sono segnalati inconvenienti né da parte degli operatori del settore né da parte dei cittadini utenti, i quali anzi, in molti casi, hanno espresso gradimento per la possibilità offerta di usufruire di alcuni servizi alla persona anche nelle giornate domenicali e festive;

**VISTA** la legge 4.1.1990, n. , avente ad oggetto: "Disciplina dell'attività di estetista";

**VISTA** la legge regionale veneta 27.11.1991, n. 29, parimenti avente ad oggetto: "Disciplina dell'attività di estetista";

**VISTO** il decreto legge 31.1.2007. n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n. 40;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale Veneta n. 440 del 23.2.2010, recante lo "Schema tipo di regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing";

**VISTO** il vigente regolamento comunale in materia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27.9.2004, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 75 del 28.7.2005 e n. 51 del 15.5.2006;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 102 R.G. del 30.4.2007;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n. 341 R.G. del 9.12.2011;

**VISTO** l'articolo 31, comma 1), del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, il quale, tra l'altro, ha fatto venir meno l'obbligo della chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, e che, pur non essendo direttamente ed immediatamente applicabile alle attività di estetica, pure accentua il principio di liberalizzazione delle attività economiche già evidenziato nell'ordinanza comunale dello scorso dicembre;

**RITENUTA** la propria competenza;

**VISTO** il D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

### **ORDINA**

1) è confermata l'abolizione in via sperimentale dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva per i centri di estetica, limitatamente a quelle attività, quali ad esempio i centri sauna, i centri abbronzatura e simili, che non richiedano un intervento manuale dell'operatore sul corpo del cliente;

2) gli operatori dell'estetica che, pur rientrando nella fattispecie di cui al punto 1) per la tipologia del servizio offerto, desiderino comunque mantenere la chiusura domenicale e/o festiva, possono legittimamente farlo, configurandosi l'apertura domenicale e festiva come una facoltà concessa all'operatore e non come un obbligo;

3) gli operatori interessati all'apertura domenicale e/o festiva avranno cura di rendere nota alla clientela tale circostanza con appositi cartelli ben visibili all'esterno;

4) fatta eccezione per quanto stabilito ai precedenti punti 1) 2) e 3), restano confermate ed efficaci tutte le altre disposizioni dell'ordinanza sindacale n. 102 R.G. del 30.4.2007;

5) la presente ordinanza riveste carattere sperimentale; pertanto, l'Amministrazione Comunale si riserva di monitorarne i concreti effetti, ed, eventualmente, di confermarla, modificarla od annullarla, sempre sulla base della valutazione del preminente interesse pubblico.

6) il Comune si riserva altresì di modificare od annullare il presente provvedimento, qualora ciò sia reso necessario a seguito del sopravvenire di modifiche legislative, o di pronunciamenti dell'autorità regionale.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi e sarà pubblicata nel sito Internet del Comune;

La presente ordinanza acquista esecutività dalla data della sua adozione.

**IL SINDACO**  
*Milena Cecchetto*

**Manda a**

***Spettabile Comando Polizia Locale "dei Castelli" – Largo Vittorio Boschetti - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE -***

***Spettabile Legione Carabinieri Veneto – Stazione di Montecchio Maggiore, Via S. D'Acquisto - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE –***

***Spettabile Associazione Artigiani sede provinciale – Via Fermi 134 Zona Pomari- 36100 VICENZA***

***Spettabile C.N.A. sede provinciale – Via Zampieri 19 – 36100 VICENZA***

***Spettabile Casartigiani – Viale Crispi 142 – 36100 VICENZA***

***Spett.le U.R.P. - S E D E –***

***All'Albo Pretorio del Comune (per la pubblicazione) – S E D E -***

***Al CED comunale per l'inserimento nel sito internet comunale – S E D E-***